

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 42/2022

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA
EMANTENIMENTO A VITA DEI CANI RANDAGI CATTURATI
NEL TERRITORIO COMUNALE DAL 01/04/2022 al 31/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, che differisce al 31/03/2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 2022 - 2024;

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

PREMESSO CHE

al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale nonché tutelare la salute pubblica e l'ambiente deve essere garantita la tutela degli animali di affezione evitando gli atti di crudeltà, i maltrattamenti e l'abbandono, attraverso il controllo della popolazione canile e il ricovero dei cani vaganti catturati presso idonee strutture per la restituzione al detentore o il mantenimento finalizzato all'adozione a privati o ad associazioni protezioniste;

CONSIDERATO CHE

- la Legge n. 281 del 14.08.1991 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente e che ai sensi dell'articolo 4 della sopracitata Legge, i comuni provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani provvedendo alla gestione direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti sotto il controllo sanitario della competente azienda sanitaria locale;

- la Legge Regionale n. 34 del 21.10.1997, ha la finalità di promuovere e disciplinare il controllo del randagismo in stretto coordinamento con i comuni e le Aziende Unità Sanitarie locali (ASL) e che ai sensi dell'Art. 2 della sopracitata Legge Regionale i comuni provvedono alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti, conformemente alle previsioni degli strumenti urbanistici, per assicurare l'assistenza sanitaria, il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani, sotto il controllo sanitario della competente azienda sanitaria locale, promuovendo campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali abbandonati ricoverati presso le predette strutture e realizzare interventi straordinari per la sterilizzazione della popolazione randagia;

- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 43 del 29.01.2010, stabilisce la direttiva per il coordinamento delle funzioni amministrative e sanitarie in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo;

- la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 473 del 29.10.2010, approva le procedure sanitarie e le misure da adottare nei casi sospetti e/o confermati di Leishmaniosi canina nella Regione Lazio,

CONSIDERATO CHE

- nel territorio comunale si manifesta moderato il fenomeno del randagismo mentre in alcune zone in particolare costituisce pericolo per la cittadinanza;

- il Comune di Fonte Nuova non è dotato di una struttura idonea per assicurare l'assistenza sanitaria, il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani randagi;

- ai sensi dell'articolo 18 della Legge Regionale 34 del 21 ottobre 1997 e s.m.i. i comuni non dotati delle strutture idonee ad assicurare l'assistenza sanitaria, il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani randagi, possono affidare tale servizio a strutture private convenzionate provvedendo a sostenere il costo necessario per i cani rinvenuti nell'ambito del territorio di propria competenza;

- ai sensi del punto D della “direttiva per il coordinamento delle funzioni amministrative e sanitarie in materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo”, approvata con delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 43 del 29 gennaio 2010, i comuni sprovvisti di una struttura pubblica individuata quale Canile Sanitario – Rifugio dovranno assicurare tale servizio presso una struttura privata, ubicata all’interno del territorio dell’azienda sanitaria locale competente, tenendo presente nella convenzione, oltre all’economicità dell’offerta, le strutture che possono offrire minimi spostamenti degli animali preferendo strutture sul proprio territorio, avvalersi di servizi prestati da associazioni riconosciute per la protezione degli animali, siano gestite da associazioni animaliste e zoofile e modalità di pagamento del costo del servizio che disincentivi il maltrattamento degli animali e premiano invece una politica delle adozioni efficace;

- si rende necessario procedere ad attivare le azioni indispensabili e propedeutiche per affidare il servizio di prima accoglienza, ricovero temporaneo e definitivo, custodia e mantenimento dei cani vaganti rinvenuti o catturati sul territorio comunale ad una struttura privata di Canile Sanitario – Rifugio, attesa la carenza di una struttura pubblica;

CONSIDERATO CHE

- tramite PEC prot. n. 39183 del 03/12/2021, il Servizio Ambiente ha indirizzato all'ASL Roma 5 – Dipartimento di Prevenzione – Area Veterinaria, la richiesta delle strutture/Canili Sanitari presenti e riconosciute sul territorio dell'ASL Roma 5;

- con nota prot.n. 41963, l'ASL Roma 5 ha comunicato al Servizio Ambiente l'elenco dei Canili Sanitari ricadenti nel territorio della ASL Roma 5;

PRESO ATTO CHE

- il Servizio Ambiente ha trasmesso ai Canili Sanitari, indicati nella nota prot. n. 41963 dell'ASL Roma 5, la richiesta di disponibilità ed offerta economica per l'affidamento del servizio di prima accoglienza e di mantenimento a vita dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Fonte Nuova;

- dall'analisi delle offerte pervenute, la proposta più conveniente per l'Amministrazione Comunale è risultata quella pervenuta dalla Soc. "Amici degli Animali srl";

- la ditta Amici degli Animali srl, rappresenta un soggetto idoneo ad espletare il servizio di prima accoglienza, ricovero temporaneo e definitivo, custodia e mantenimento dei cani vaganti rinvenuti o catturati sul territorio del Comune di Fonte Nuova, poichè la stessa ha la struttura di Canile Sanitario – Rifugio posto in Artena (RM), loc. Valle Petrella, via Giulianello, offre i minimi spostamenti degli animali, si avvale di servizi prestati da associazioni riconosciute per la protezione degli animali ed adotta un'efficace politica di adozioni, offre inoltre un prezzo molto più basso per lo smaltimento di eventuali cani deceduti;

RICHIAMATO

il certificato di Autorizzazione Sanitaria prot. n. 23004 del 20/10/2009, rilasciato dal Comune di Artena (RM) a nome del Sig. Chajid Mohamed, in qualità di Amministratore unico della Soc. “Amici degli Animali Srl” con sede legale in Artena (RM), via del Tufo 10 e sede operativa in Artena (RM), loc. Valle Petrella, via Giulianello snc, per l'attività di canile;

CONSIDERATO CHE

- la Soc. “Amici degli Animali Srl”, con nota del 13/12/2021, protocollata dall'Ente con n. 40130 del 13/12/2021 e successiva integrazione prot. 41866 del 29/12/2021, ha trasmesso la nota relativa all'offerta economica per il servizio di prima accoglienza, ricovero temporaneo per il periodo di Osservazione Sanitaria e mantenimento ad vitam dei cani randagi catturati nel territorio di competenza, offrendo nel dettaglio quanto segue:

- ricovero cani presso Canile Sanitario con finalità Contumaciali per l'importo di € 4,00 al giorno per cane, oltre Iva 22%;
- mantenimento cani presso Stabulario a ricoveri multipli per l'importo di € 2,20 al giorno per

- cane, oltre Iva 22%;
- ricovero in box singolo dopo periodo osservazione sanitaria per razze pericolose con turbe comportamentali incompatibili con altri cani l'importo di € 4,00 al giorno per cane, oltre Iva 22%;
- smaltimento cane deceduto per l'importo di € 40,00 per cane oltre Iva 22%

CONSIDERATO CHE

- non è possibile stabilire in anticipo il numero dei cani randagi per i quali la ASL RM5 preveda il ricovero di prima accoglienza, nonché spese relative a cure e decessi, di conseguenza il ricovero nel canile rifugio, la spesa presunta necessaria per il servizio in oggetto, è stabilita sulla media dei rapporti precedenti trasmessi dai canili a questo Ente;
- attualmente, risultano a carico del Comune di Fonte Nuova 19 cani;

RITENUTO

- necessario provvedere ad affidare alla Soc. "Amici degli Animali Srl" con sede legale in Via del Tufo, 10 Artena (RM), il servizio di prima accoglienza e ricovero temporaneo per il previsto periodo di osservazione sanitaria degli animali vaganti catturati o rinvenuti feriti e degli animali morsicatori del comune di Fonte Nuova, nonché il mantenimento a vita degli stessi, dal 01/04/2022 al 31/12/2023, sul capitolo **1307.13.002** l'importo complessivo di € **37.700,00** compresa Iva di legge pari al 22%;

VISTO lo schema di convenzione per affidamento del servizio che anche se non allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

ATTESO

che il codice identificativo dell'intervento attribuito alla presente procedura dall'ANAC è n. **Z5834DB85B**

ATTESO

che la ditta suddetta è iscritta alla Camera di Commercio di Roma C.F. - P.I. 10543721004;

VISTI

- il D.P.R. 320 del 8 febbraio 1954 e s.m.i.;
- la Legge 281 del 14 agosto 1991 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 34 del 21 ottobre 1997 e s.m.i.;
- la "direttiva per il coordinamento delle funzioni amministrative e sanitarie in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo" approvata con delibera della Giunta Regionale 43 del 29 gennaio 2010;
- il D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs n. 50/2016;

D E T E R M I N A

Posta la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) di dare atto che il servizio di prima accoglienza, ricovero temporaneo e definitivo, custodia e mantenimento dei cani vaganti rinvenuti o catturati sul territorio del Comune di Fonte Nuova non può essere interrotto poiché, in ossequio alle vigenti disposizioni di leggi di pubblica sicurezza, d'igiene, sanità ambientale e randagismo si definisce quale servizio di pubblica necessità per i comuni;

2) di dare atto che la Soc. "Amici degli Animali Srl", con nota del 13/12/2021, protocollata dall'Ente con n. 40130 del 13/12/2021 e successiva integrazione prot. 41866 del 29/12/2021, ha trasmesso la nota relativa all'offerta economica per il servizio di prima accoglienza, ricovero temporaneo per il periodo di Osservazione Sanitaria e mantenimento ad vitam dei cani randagi catturati nel territorio di competenza, offrendo nel dettaglio quanto segue:

- ricovero cani presso Canile Sanitario con finalità Contumaciali per l'importo di € 4,00 al giorno per cane, oltre Iva 22%;
- mantenimento cani presso Stabulario a ricoveri multipli per l'importo di € 2,20 al giorno per cane, oltre Iva 22%;
- ricovero in box singolo dopo periodo osservazione sanitaria per razze pericolose con turbe comportamentali incompatibili con altri cani l'importo di € 4,00 al giorno per cane, oltre Iva 22%;

smaltimento cane deceduto per l'importo di € 40,00 per cane oltre Iva 22%

3) di affidare alla "Amici degli Animali Srl" con sede legale in Contrada Maddalena, 20 Artena (RM), il servizio di prima accoglienza e ricovero temporaneo per il previsto periodo di osservazione sanitaria degli animali vaganti catturati o rinvenuti feriti e degli animali morsicatori del comune di Fonte Nuova, nonché il mantenimento a vita degli stessi per l'importo complessivo di € 37.700,00 compresa Iva di legge pari al 22%, dal 01/04/2022 al 31/12/2023;

4) di imputare ed impegnare a favore della Soc. "Amici degli Animali Srl", con sede legale in Contrada Maddalena, 20 Artena (RM), la somma complessiva di € 37.700,00 Iva di legge compresa, come di seguito ripartita:

- quanto a € 14.700,00 Iva al 22% compresa, sul capitolo di bilancio 1307.13.002 Imp. Cont. 705/2022 del bilancio di previsione 2022 - 2024 alla annualità 2022;
- quanto a € 23.000,00 Iva al 22% compresa, sul capitolo di bilancio 1307.13.002 Imp. Cont. 32/2023 del bilancio di previsione 2022 - 2024 alla annualità 2023;;

5) di dare atto che la complessiva somma di € 37.700,00 diverrà esigibile negli anni come di seguito ripartita:

- quanto ad € 14.700,00 Iva al 22% compresa per l'anno 2022,
- quanto ad € 23.000,00 Iva al 22% compresa per l'anno 2023;

6) di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio che anche se non allegato al presente ne forma parte integrante e sostanziale;

7) di dare atto che per il presente affidamento del servizio, d'importo inferiore ad € 139.000,00 si può procedere ai sensi del disposto art. 36 comma 2 lettera "a" del Dlgs 50/2016;

8) di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

9) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

10) di comunicare alla "Amici degli Animali Srl" con sede legale in Contrada Maddalena, 20 Artena

(RM), dopo l'esecutività del presente provvedimento di spesa contestuale all'ordine della prestazione, il numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura/e dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;

11) di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

Il Dirigente
Settore III - Servizio Ambiente
Arch. Fulvio Elio Bernardo